



COMUNE DI MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA

Sindaco

REGOLAMENTO FESTA NAZIONALE TARTUFO DELLA VAL BORMIDA

Articolo 1 (Organizzatori)

Il Comune di Millesimo (SV) [detto Organizzatore] in collaborazione con l'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri organizza la "Festa Nazionale Tartufo della Val Bormida", nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana di settembre e il primo fine settimana di ottobre di ogni anno. La Festa ha l'obiettivo di valorizzare il tartufo della Val Bormida e le eccellenze enogastronomiche locali attraverso stand gastronomici ed espositivi di commercializzazione e somministrazione di tartufo e di prodotti del territorio. Tale finalità viene perseguita anche attraverso convegni tematici, seminari, mostre e iniziative di approfondimento.

Articolo 2 (Segreteria della Festa)

La segreteria operativa della Festa è presso il Comune di Millesimo (SV):
Piazza Italia, 2
Tel. 019564007
Fax. 019564368
e-mail: protocollo@comune.millesimo.sv.it

Articolo 3 (Tipologia di manifestazione)

Il presente regolamento disciplina i rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Organizzatore, gli espositori e gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e tutte le modalità di svolgimento della Festa.

La Festa si svolge in aree configurate a merceologia esclusiva stabilite in una planimetria allegata annualmente nella specifica delibera di Giunta.

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Festa è disciplinato:

- dalle norme di settore;
- dal presente regolamento;
- dalle norme inserite in altri regolamenti di cui si necessita dare applicazione.

L'ingresso dei visitatori alla manifestazione è gratuito.



Uno dei
Borghi
più belli
d'Italia

Piazza Italia 2 - 17017 Millesimo (SV)
Tel. 019 564007 - Int. 10
Fax 019 564368
www.comune.millesimo.sv.it
protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it


associazione nazionale
città del tartufo



Articolo 4 (Ammissione alla manifestazione)

Possono essere ammessi alla manifestazione tutti gli operatori economici del settore della vendita del tartufo, nonché di prodotti agricoli (dando la prelazione ai prodotti locali e a km zero), enogastronomici, artigianali, ed hobbistici.

La domanda di partecipazione deve essere compilata mediante gli appositi moduli predisposti dall'Organizzatore e disponibili on line sul sito istituzionale del Comune: www.comune.millesimo.sv.it, oppure in forma cartacea presso l'ufficio Protocollo.

Il richiedente è tenuto a fornire, al momento della presentazione della domanda, tutta la documentazione e le informazioni indicate nella modulistica predisposta, ed ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta dall'Organizzatore, anche successivamente, per poter decidere in ordine all'approvazione della domanda e per valutare la sussistenza o la permanenza delle condizioni di partecipazione.

Il modulo di iscrizione deve pervenire al Comune di Millesimo (SV), tramite posta elettronica, all'indirizzo mail protocollo@comune.millesimo.sv.it, o consegnato a mano (Ufficio Protocollo), tassativamente entro e non oltre la data indicata sulla modulistica stessa (indicativamente l'ultima settimana di agosto). Saranno escluse le domande inoltrate successivamente ai termini prefissati o incomplete.

L'ammissione alla manifestazione è effettuata dall'Organizzatore che provvederà a inoltrare al richiedente apposito PagoPa contenente la quota di partecipazione da saldare entro la data di scadenza indicata sullo stesso.

Il mancato pagamento della quota nei tempi e nei modi previsti implica l'esclusione dalla partecipazione alla Festa.

La vendita dei prodotti esposti, la somministrazione di cibi e bevande, anche per la degustazione, deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e comunque all'interno dello spazio assegnato.

L'espositore è tenuto a commercializzare ed esibire solo i prodotti indicati nella domanda di partecipazione e autorizzati dall'Organizzatore, per tutta la durata della manifestazione ed entro i limiti dello spazio assegnato.

Gli espositori che utilizzano allacci di fornitura di gas devono presentare all'Organizzazione le certificazioni previste dalla normativa.



Articolo 5 (Assegnazione degli spazi espositivi)

L'assegnazione degli spazi espositivi, la loro dimensione, la loro posizione ed il loro collocamento nelle varie aree è riservata in via esclusiva alla valutazione insindacabile ed inappellabile dell'Organizzatore.

L'assegnazione dello spazio espositivo avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti, in particolare per quanto concerne la tipologia e la congruità con la manifestazione della merceologia trattata.

Gli espositori che dovessero rinunciare, per qualsiasi motivo allo spazio espositivo assegnato, potranno essere esclusi dalla partecipazione a future edizioni della manifestazione e in ogni caso non saranno rimborsati della quota di partecipazione versata.

Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione del Festa, di cui all'articolo 3 e 4 del presente regolamento, non saranno accolte.

Articolo 6 (Quota di partecipazione alla Festa - Espositori)

L'assegnazione degli spazi all'interno della manifestazione è assoggettata al pagamento della quota di partecipazione dovuta all'Organizzatore ed è comprensiva:

- dei servizi inerenti l'organizzazione e gli allestimenti della Festa;
- della tassa di concessione di suolo pubblico (Canone Unico);
- della fornitura energia elettrica (vedi Art. 7).

Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite apposito Pago Pa, inviato al richiedente dall'Organizzatore, tassativamente entro il termine di scadenza indicato sullo stesso.

Il mancato pagamento nei tempi e nei modi previsti implica l'esclusione dalla partecipazione alla Festa.

Nel caso d'interruzione per condizioni atmosferiche avverse o di sospensione della Festa dopo la sua apertura, all'espositore non compete alcun rimborso ne può far valere alcun diritto.

La quota di partecipazione dovuta viene determinata annualmente attraverso apposita delibera di Giunta.



Articolo 6.bis (Quota di partecipazione alla Festa – Pubblici esercizi presenti nell’Area della Festa)

I pubblici esercizi presenti nell’Area della Festa, che nel corso della stessa effettuano somministrazione di cibi e bevande, sia con consumo al tavolo, sia da asporto, sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione da versare all’Organizzatore.

Tale quota, oltre ai servizi messi a disposizione nel corso della manifestazione (parcheggi, raccolta differenziata implementata, servizio navetta, servizio vigilanza notturna, ecc...) consente:

- l’utilizzo del logo “Festa Nazionale Tartufo della Val Bormida”, come previsto dall’Art. 13 del presente regolamento;
- l’inserimento nelle locandine e brochure cartacee della Festa nell’apposita sezione dedicata all’enogastronomia convenzionata;
- l’inserimento nella pagina internet del Comune e nelle pagine social della Festa (Fb e Instagram) nell’apposita sezione dedicata all’enogastronomia convenzionata.

I pubblici esercizi presenti nell’Area della Festa, che nel corso della stessa effettuano somministrazione di cibi e bevande, sia con consumo al tavolo, sia da asporto, sprovvisti di gazebo o spazio esterno allestito davanti alla propria attività possono presentare domanda all’Organizzatore per l’allestimento temporaneo di una struttura o di spazi esterni con tavoli, sedie e/o panche.

Le dimensioni e il posizionamento della struttura e/o degli spazi esterni sono soggetti all’insindacabile e inappellabile parere dell’Organizzatore. L’allestimento è subordinato al pagamento della quota di partecipazione, come sopra riportato, più la tassa di occupazione del suolo pubblico.

Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite apposito Pago Pa, inviato al richiedente dall’Organizzatore, tassativamente entro il termine di scadenza indicato sullo stesso.

La quota dovuta sarà determinata annualmente attraverso apposita delibera di Giunta.

Articolo 6.ter (Quota di partecipazione alla Festa – Pubblici esercizi e attività commerciali non presenti nell’Area della Festa)

I pubblici esercizi e le attività commerciali non presenti nell’Area della Festa e siti nel Comune di Millesimo possono presentare domanda all’Organizzatore per



l'allestimento temporaneo di una struttura (gazebo) o di spazi espositivi durante le giornate della Festa all'interno dell'Area della Festa.

Le dimensioni e il posizionamento della struttura e/o degli spazi espositivi interni all'area della Festa sono soggetti all'insindacabile e inappellabile parere favorevole dell'Organizzatore.

L'allestimento è subordinato al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite apposito Pago Pa, inviato al richiedente dall'Organizzatore, tassativamente entro il termine di scadenza indicato sullo stesso. Il mancato pagamento nei tempi e nei modi previsti implica l'esclusione dalla partecipazione alla Festa.

Nel caso d'interruzione per condizioni atmosferiche avverse o di sospensione della Festa dopo la sua apertura, all'espositore non compete alcun rimborso né può far valere alcun diritto.

Articolo 7 (Erogazione energia elettrica)

Per quanto concerne il consumo energetico, l'Organizzatore assicura l'erogazione per ogni spazio espositivo di 0.75 Kw. Per forniture superiori deve essere effettuata apposita richiesta nella sezione dedicata all'interno della domanda di partecipazione e deve essere versato il pagamento integrativo congiuntamente alla quota di iscrizione.

La quota integrativa relativa alla maggiore fornitura di energia elettrica sarà determinata annualmente attraverso apposita Deliberazione di Giunta.

È fatto assoluto divieto di effettuare "in proprio" l'allacciamento o di manomettere gli impianti. L'espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da modifiche/manomissioni effettuate sugli impianti.

L'espositore è tenuto inoltre a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allaccio del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.



Articolo 8 (Utilizzo stoviglie compostabili)

In base al Decreto Legislativo n.196 del 2021, che attua la direttiva dell'Unione Europea 2019/904, per la somministrazione di cibi e bevande, non potranno essere utilizzati piatti, bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie (quali posate, forchette, coltelli, cucchiari e bacchette) in plastica monouso.

Articolo 9 (Decadenza dell'assegnazione dello spazio espositivo)

Deve intendersi decaduta l'assegnazione dello spazio espositivo qualora l'espositore non sia presente alla manifestazione entro le ore 9.00 del primo giorno indicato sulla richiesta di partecipazione.

La decadenza per inadempimento della prestazione dovuta non comporta la restituzione della quota di partecipazione versata.

Articolo 10 (Pala Tartufo)

Nell'Area della Festa e nello specifico in piazza Italia, salvo diverse disposizioni, all'interno di un'apposita tensostruttura viene allestito il Pala Tartufo, sotto l'egida dell'Associazione tartufai e tartuficoltori liguri.

All'interno del Pala Tartufo è consentita esclusivamente la vendita di tartufo fresco accompagnato da un documento di tracciabilità come previsto dall'Art. 17 della L.R. 02/2022.

Nel Pala Tartufo non è consentita la vendita di nessun altro prodotto.

Gli espositori che, oltre al tartufo fresco, intendono vendere altri prodotti a base di tartufo lo possono fare esclusivamente al di fuori di quest'area, richiedendo anche l'assegnazione di uno spazio espositivo all'esterno del Pala Tartufo.

Articolo 11 (Svolgimento della Festa)

Ogni responsabilità per rischio di qualunque natura (furti, condizioni metereologiche avverse, danneggiamenti ecc...compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto esposto o delle strutture di proprietà dell'espositore è a carico dello stesso.

Il partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle installazioni eseguite, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.



È fatto divieto agli espositori dividere il proprio spazio espositivo con altri sprovvisti della relativa autorizzazione.

La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta che saranno loro indicati dall'Organizzatore.

Al termine di ogni giornata di Festa lo spazio espositivo deve essere lasciato nelle condizioni di pulizia e di integrità presenti all'inizio della manifestazione.

Gli espositori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, sono tenuti a conferire, presso le isole ecologiche predisposte, i rifiuti differenziati secondo il sistema in atto presso il Comune di Millesimo.

È vietato l'uso di chiodi, punte di ferro, o qualsiasi altro materiale che possa danneggiare lo spazio assegnato.

È vietato accendere fuochi, utilizzare bombole a gas se non certificate, o introdurre nell'area espositiva materiali esplosivi o comunque pericolosi.

È vietato il volantinaggio non autorizzato.

È vietato il commercio itinerante su aree pubbliche dell'intero territorio comunale.

Coloro che non si atterrano a tali disposizioni saranno oggetto di provvedimenti da parte della Polizia Municipale.

L'Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di elevare addebiti all'espositore che abbia provocato un qualsiasi danno alle strutture e/o attrezzature o al patrimonio pubblico. Il danno verrà rilevato e quantificato dall'Ufficio Tecnico comunale mediante appositi rilievi.

Articolo 12 (Annullamento del Mercato settimanale)

In concomitanza con lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di sabato, viene annullato il mercato settimanale al fine di facilitare l'organizzazione della disposizione degli spazi espositivi.

Articolo 13 (Utilizzo del logo)

L'uso del logo "Millesimo – Festa nazionale Tartufo della Val Bormida" (allegato A) deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta comunale; può essere utilizzato solo:

- da imprese e ditte che forniscono servizi e prodotti legati alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio;
-



- se legato alle iniziative inerenti la “Festa nazionale tartufo della Val Bormida”;
- deve essere sempre corredato dallo stemma del Comune di Millesimo di cui diventa parte integrante.

Gli esercizi commerciali presenti nell’Area della Festa e che hanno versato la quota di partecipazione, in base all’Art. 6 del presente regolamento, possono utilizzare il logo “Millesimo – Festa nazionale tartufo della Val Bormida” per personalizzare i propri prodotti e le proprie offerte commerciali tramite i canali di comunicazioni e divulgazione (locandine, manifesti, pubblicità su giornali e social) senza ulteriori costi aggiuntivi.

Possono utilizzare il Logo, per i sopracitati scopi, previa richiesta all’Organizzatore e pagamento di un contributo:

- gli esercizi commerciali presenti nell’Area della Festa, che non sono tenuti al versamento della quota di partecipazione;
- gli esercizi commerciali siti nel Comune di Millesimo, ma non inseriti per lontananza geografica, nell’area della Festa e conseguentemente non soggetti al versamento della quota di partecipazione;
- le imprese e le ditte site nel Comune di Millesimo;
- gli esercizi commerciali, le imprese e le ditte site fuori dal Comune di Millesimo.

L’importo del contributo per l’utilizzo del Logo sarà determinato annualmente attraverso apposita Deliberazione di Giunta.

Articolo 14 (Provvedimenti)

Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento per i seguenti motivi:

- errata compilazione del modulo di iscrizione;
 - errato o mancato pagamento della quota di partecipazione;
 - sostituzione con persone esterne all’azienda titolare dello spazio espositivo, senza essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
 - mancato rispetto della disposizione di lasciare l’area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita;
 - abbandono della manifestazione prima dell’orario di chiusura della stessa stabilito da apposito provvedimento;
 - ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento.
-



Articolo 15 (Sicurezza)

L'Organizzatore prevede un servizio di vigilanza notturna per l'intera area espositiva della Festa.

Gli espositori sono responsabili, all'interno del loro stand, dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza.

L'Organizzatore non risponde dei beni e delle attrezzature di proprietà dei singoli espositori. Sarà quindi onere e cura degli stessi provvedere a stipulare eventuali coperture assicurative a garanzia del rischio al quale detti beni possono andare incontro durante il periodo espositivo.

Articolo 16 (Pass - ingresso Area della Festa)

Agli espositori, ai commercianti, al personale dello staff organizzativo e ai residenti nelle vie e piazze soggette a chiusura al traffico per l'allestimento e lo svolgimento della Festa, a seguito di apposita domanda da presentare all'Organizzatore, verrà rilasciato un apposito Pass di ingresso. Tale Pass consente l'accesso alle abitazioni private e ai parcheggi liberi (non riservati) compresi nell'area della Festa.

Vie e piazze soggette a chiusura, nonchè date ed orari verranno definiti da apposita ordinanza sindacale.

Articolo 17 (Reclami)

I reclami debbono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della manifestazione.

Articolo 18 (Sanzioni)

In caso di violazioni alle norme del presente regolamento si applicano, le sanzioni previste dalla Legge Regionale sul commercio per le violazioni specifiche in materia di commercio, e per quelle residuali l'articolo 7 del D.Lgs n. 267/2000.



Articolo 19 (Norme transitorie)

L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni che riterrà opportune per meglio regolare la Festa e i servizi ad essa inerenti e di renderle note attraverso il sito internet del Comune di Millesimo.

L'Organizzatore si riserva di stabilire annualmente gli orari di apertura e chiusura della Festa attraverso apposita Ordinanza del Sindaco.

L'Organizzatore si riserva, inoltre, di stabilire annualmente le quote di partecipazione e la planimetria riportante il posizionamento dei raggruppamenti merceologici, delle isole ecologiche e dei parcheggi riservati agli espositori attraverso apposita Deliberazione di Giunta approvata entro il 30 di giugno di ogni anno.

Articolo 20 (Tutela della Privacy)

Ai sensi dell'ex art. 13 D. Lgs. N.196/2003 l'Organizzatore è titolare del trattamento dei dati, utilizza i dati personali forniti dall'Espositore e delle ditte da esso rappresentate con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e, previo suo consenso, per aggiornarlo su iniziative e/o offerte del nostro Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'esecuzione dei servizi richiesti; pertanto, il mancato rilascio di tali dati non consentirà di (eseguire) effettuare i servizi indicati.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al I cap. e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del II capo V), rivolgendosi all'Organizzatore.

L'Organizzazione si riserva il diritto di riprodurre vedute d'insieme o in dettaglio della Festa, tramite fotografie e video, con espressa rinuncia da parte dell'espositore ad ogni diritto d'autore.

Data _____

Firma per accettazione
